nuova sistemazione in questione riguardano lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 7 di tale regolamento; che, tuttavia dall'esame della richiesta è emerso che 733 lavoratori figuranti nella richiesta per un importo di FF 18.042,062 non erano stati iscritti come lavoratori in attesa di occupazione, secondo quanto prescrive l'articolo 2; che dalla verifica effettuata sul posto risulta inoltre che un certo numero di lavoratori non aveva avuto una occupazione produttiva subordinata per un periodo di almeno sei mesi successivamente alla data di partenza dalla residenza precedente, conformemente all'articolo 7, e non possono quindi formare oggetto del contributo del Fondo; che il numero di questi ultimi casi, la cui percentuale (16,16) è stata determinata in base ai risultati della verifica per sondaggio effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento della Commissione n. 113/63/CEE, corrisponde nella richiesta ad un importo di FF 296.957,853; che la parte della richiesta che residua dopo la detrazione degli importi sopra citati risponde alle condizioni prescritte dal regolamento n. 9, ed in particolare a quelle prescritte dagli articoli 8 e 21;

Considerando, pertanto, che deve essere riconosciuto il diritto al contributo del Fondo per le spese sostenute dall'Office national d'immigration (ONI), previa detrazione di un importo di FF 314.999,915 (18.042,062 + 296.957,853) e che l'importo del contributo da concedersi ammonta pertanto a FF 1.855.652,575 — FF 314.999,915, cioè FF 1.540.652,660);

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo ha formulato, con parere del 1° dicembre 1964, conclusioni identiche per i motivi sopra citati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La richiesta di contributo presentata al Fondo sociale europeo dalla Repubblica francese per spese sostenute dall'Office national d'immigration (ONI), ente compreso nell'elenco degli enti di diritto pubblico di cui all'articolo 18 del regolamento n. 9, relativamente ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo che va dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1959 inclusi, è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo sino a concorrenza d'un importo ridotto a FF 1.540.652,660. La parte eccedente tale importo non è conforme alle suddette disposizioni.

Articolo 2

L'importo del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato pertanto in FF 1.540.652,660 (pari a circa 312.059 u. c.).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1964

concernente la concessione di un contributo del Fondo sociale europeo a favore della Repubblica italiana per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione

(Fascicoli FSE nn. 3030, 3068, 3096, 3099, 3108)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(65/64/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, l'articolo 125,

Visto il regolamento n. 9 del Consiglio, concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.

dal regolamento n. 47/63/CEE del Consiglio (1), e in particolare gli articoli 25 e 29,

Visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione, concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo (2),

Viste le richieste del 22 febbraio, 12 aprile, 28 giugno e 9 ottobre 1963, presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo di Lit. 38.012.552 per spese relative ad operazioni di nuova sistemazione, in seguito modificato dal Governo richiedente in Lit. 39.967.772,

Vista la propria decisione del 13 dicembre 1961 relativa alla compilazione dell'elenco degli enti di diritto pubblico previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9 (3),

Visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 1° dicembre 1964,

Considerando che le richieste in oggetto concernono, conformemente agli articoli 1 e 6 del regolamento n. 9, operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 3 settembre 1961 — 25 ottobre 1962 sotto la responsabilità ed a carico dell'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.)», ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del citato regolamento;

Considerando che tali richieste sono state presentate nei termini prescritti dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

Considerando che dall'esame delle richieste e dalla verifica dei loro elementi materiali e contabili risulta che le operazioni di nuova sistemazione si riferiscono a lavoratori disoccupati ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 9, i quali soddisfano alle condizioni previste dall'articolo 7 del predetto regolamento; che le richieste sono conformi alle disposizioni del regolamento n. 9 e, in particolare, agli articoli 8 e 21;

Considerando, di conseguenza, che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.)» e che l'importo del contributo erogabile dal Fondo ammonta cosí a Lit. 39.967.772;

Considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, con il parere del 1° dicembre 1964, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi suesposti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste presentate dalla Repubblica italiana ed intese ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per le spese sostenute dall'«Opera nazionale per gli invalidi di guerra (O.N.I.G.)», ente di diritto pubblico iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 18 del regolamento n. 9, relative ad operazioni di nuova sistemazione effettuate nel periodo 3 settembre 1961 — 25 ottobre 1962, sono conformi alle disposizioni regolamentari che disciplinano l'attività del Fondo stesso a concorrenza dell'importo richiesto di Lit. 39.967.772.

Articolo 2

Di conseguenza, l'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo a favore dello Stato membro richiedente è fissato a Lit. 39.967.772 (pari a circa 63.948 unità di conto).

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica italiana.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1964.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

(1) GU n. 86 del 10. 6. 1963, pag. 1605/63.
(2) GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.
(3) GU n. 8 del 1° 2. 1962, pag. 144/62.